

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 401</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

### Modificazioni agli articoli 157 e 625 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta viene presentata nonostante sia da gran tempo allo studio la riforma dei codici penale e di procedura penale. Tale riforma, infatti, difficilmente potrà essere attuata a breve scadenza per le note difficoltà obiettive, così come necessariamente dovrà essere lungo il termine di entrata in vigore del codice riformato.

La fondatezza delle proposte modifiche ci sembra evidente. Quanto alla modificazione dei termini di cui all'articolo 157 del codice penale sarà sufficiente tener presente che una giustizia che non sia rapida non può essere vera giustizia per i motivi ampiamente indicati da innumerevoli studiosi di discipline giuridiche e sociali. Basti pensare che un delitto di ingiurie può essere giudicato dopo sette anni e sei mesi, mentre per un omicidio colposo il giudizio definitivo può venire anche ai 15 anni dal fatto: nel frattempo non solo l'imputato ma anche coloro che risultino danneggiati dal fatto aspettano... giustizia. E questo mentre il legislatore ha stabilito in sede civile il termine prescrizione di soli due anni per la richiesta di risarcimento di danno conseguente a circola-

zione stradale. Si può arrivare ai 22 anni e mezzo per un furto di due galline commesso con effrazione del lucchetto del pollaio che sia collocato in un cortile di una qualunque casa di campagna.

Parimenti ci sembra necessaria la proposta modifica dell'articolo 625 del codice penale. La sproporzione della sanzione editale per i furti di piccola entità economica quando concorrano (come normalmente avviene) le aggravanti di cui all'articolo 625 del codice penale è nota. Né si ha un temperamento sufficiente con l'applicazione dell'articolo 62-bis e del n. 4 dell'articolo 62 del codice penale in quanto la pena applicabile rimane sempre al di sopra della concepidibilità della sospensione condizionale della pena anche agli incensurati. Esiste non un principio di ordine generale ma solo una regola di ordine generale che impedisce il giudizio di prevalenza e di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti: ma tale regola può benissimo essere modificata da una disposizione particolare.

Ciò sembra conveniente quando la conservazione della regola generale porti, chiaramente, a una concreta ingiustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I termini indicati nell'articolo 157 del codice penale sono ridotti alla metà.

Tale disposizione non si applica nei procedimenti in corso quando il termine di prescrizione del reato sia inferiore ai due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

Quando concorra la circostanza attenuante di cui al n. 4 dell'articolo 62 del codice penale non si applica il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale.